



CITTA' DI VEROLI

deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 17	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014.
Del 31/07/2014	

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09,30 nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco ed ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CRETARO SIMONE -SINDACO - SI NO

CONSIGLIERI	SI	NO	CONSIGLIERI	SI	NO
1) Simonelli Augusto		X	9) Mignardi Giuseppe	X	
2) Perciballi Antonio	X		10) Troccoli Davide	X	
3) Fiorini Emanuele	X		11) Campanari Danilo	X	
4) Caperna Germano	X		12) Parente Assunta	X	
5) Trulli Alessandra	X		13) Lombardi Egidio	X	
6) Cestra Lazzaro	X		14) Iannarilli Stefano	X	
7) Rossi Aldo	X		15) Rufa Gianfranco	X	
8) Fini Sisto		X	16) Diamanti Marino	X	

CONSIGLIERI:
Assegnati n. 16
In carica n. 16

CONSIGLIERI:
Presenti n. 14
Assenti n. 02

Fra gli assenti sono giustificati i Sig.ri Consiglieri: _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Sig. Mignardi Giuseppe nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Pasqualitto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, T.U. n. 267/2000)
- La seduta è pubblica
- Sono presenti in aula gli Assessori : Crescenzi Barbara, Verro Cristina, Rotondo Orlando, Renzi Luca, Viglianti Alessandro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole e risultante nella scheda che si allega al presente atto.

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolare copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, ciò ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, attestazione riportata in calce al presente provvedimento.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 676, art. 1 Legge 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- ai sensi del comma 703 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione della IMU;
- ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi del Decreto Legge n.16 del 6/3/2014 convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68, è consentito per lo stesso anno 2014 il superamento dei limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI pari a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D. L. 201/2011;
- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;
- ai sensi del comma 682, oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle previste dal comma 679, dovrà anche determinare:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi del comma 683 dell'art. 1, della Legge 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvarsi le aliquote della TASI;
- che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68 che all'art. 1, c.1, lett. b) modifica il c.688 della legge 147/2013 e stabilisce che "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Visto il decreto che ha prorogato al 16 ottobre il versamento della TASI;

Accertato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della legge 147/2013 citata, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2014, sono stati prorogati al 30/09/2014 con Decreto Ministero degli Interni del 18/07/2014;

Richiamata la delibera di G.C. n. 87 del 04/07/2014 con la quale si e' proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Ritenuto di dover stabilire con il presente atto le tariffe per i seguenti tributi:

I) per il tributo IMU

- di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2014:

- abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9: **0,6%**
- abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9 **ove risiede un disabile al 100% con Legge 104/92 : 0,40%** (Tale condizione deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione ASL da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento)
- immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze: **0,90%**
- aree fabbricabili: **0,76%**
- si applica la detrazione di € 200,00 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie soggette a tassazione (A1, A8 e A9), e per l'abitazione principale e relative pertinenze ove risiede un disabile al 100% con Legge 104/92 solo per le categorie soggette a tassazione (A1, A8 e A9);

- Di stabilire per l'anno 2014 i seguenti valori imponibili in relazione alle varie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale secondo la graduazione di cui alla seguente tabella :

- R5 Euro 9,64 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R5 Euro 11,12 dalla concessione di edificabilita'.
- R4 Euro 13,43 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R4 Euro 15,49 dalla concessione di edificabilita'.
- R3 Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R3 Euro 13,17 dalla concessione di edificabilita'.
- R2 Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R2 Euro 13,17 dalla concessione di edificabilita'.
- E1 Euro 2,24 (solo terreni con sup. > 30.000 m²) dall'approvazione del P.R.G.
- E1 Euro 2,58 (solo terreni con sup. > 30.000 m²) dalla concessione di edificabilita'

fermo restando la validita' di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 349/2000 per gli anni precedenti sulle zone "R" e per gli anni precedenti e successivi per le altre tipologie prese in considerazione dal medesimo atto.

II) Per il tributo TASI

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Veroli, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2014 approvati nella medesima seduta dalla Giunta Comunale il 04/07/2014, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

2014

Polizia locale e ordine pubblico € 871.210,05

Illuminazione Pubblica € 128.638,41

Manutenzione Infrastrutture € 290.788,52

Manutenzione Verde Pubblico € 42.096,11

Servizi cimiteriali € 31.065,28

Totale € 1.363.798,37

di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

a) aliquota pari al **2,5 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la TASI non si applica;

b) aliquota pari al **1,60 per mille** per immobili diversi dall'abitazione principale;

c) aliquota pari al **1,40 per mille** per immobili appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e D nel caso di effettivo utilizzo degli stessi per la finalità catastale;

d) aliquota pari al **1 per mille** per immobili ad uso abitativo diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale.

Per usufruire delle aliquote agevolate di cui alle lettere c) e d) gli utenti dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

- aliquota pari al **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -	31.065,28	SERVIZI CIMITERIALI	
	42.096,11	PARCHI E GIARDINI	
	290.788,52	MANUTENZIONE STRADE	
	871.210,05	POLIZIA LOCALE	
	128.638,41	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.363.798,37

- Di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art.3 della legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dall'01.01.1997.

Considerato che si prevede, con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, l'entrata complessiva di:

Euro **1.641.862,84 per IMU 2014** (al netto di detrazioni e alimentazione fondo statale ai sensi comma 380 Legge 228/2012 e comma 730 Legge 147/2013);

Euro **1.363.798,37 per TASI 2014** (al netto alimentazione fondo statale ai sensi comma 380 Legge 228/2012 e comma 730 Legge 147/2013);

rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Udita la relazione del Sindaco.

“ La Legge 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale, un'imposta che ha di unico solo il nome essendo la stessa suddivisa in tre tributi che, dal punto di vista normativo, sono relativi a presupposti diversi essendo la prima imposta- componente IMU- legata ad un aspetto patrimoniale e le altre due tasse TASI e TARI collegate all'erogazione di servizi alla collettività. Più precisamente la TASI è il tributo per i servizi indivisibili e la TARI è la tassa sui rifiuti. La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. La TARI è a carico dell'utilizzatore. In realtà anche le componenti servizi si riferiscono come strutturazione ad elementi che vanno a colpire anche aspetti patrimoniali. E' così per la TASI che ha in effetti la stessa base imponibile dell'IMU e più precisamente la rendita catastale rivalutata per legge e moltiplicata per determinati coefficienti ma lo è anche per la TARI in quanto oltre alla componente legata alla fruizione del servizio e quindi al numero dei componenti il nucleo familiare contiene una componente inerente i metri quadrati dell'abitazione. L'introduzione della IUC in realtà è inerente una manovra a livello di governo centrale con la quale si costringe l'Ente locale ad una imposizione fiscale collegata ad una consistente diminuzione di trasferimenti a livello centrale. Per l'IMU è stata confermata l'aliquota del 0,90 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale, quella dello 0,76 per cento per le aree fabbricabili e quello dello 0,40 per cento per le abitazioni principali solo per le categorie rimaste soggette a tassazione e più precisamente A/1, A/8 e A/9 ove risiede un disabile al 100% con Legge 104/92. E' stata prevista invece un'aliquota dello 0,60 per cento per le abitazioni principali categoria A/1, A/8 e A/9 mentre rimangono escluse dalla tassazione le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Per quanto riguarda la TASI le aliquote, per legge, possono essere stabilite tra un'aliquota base pari all'1 per mille ed un'aliquota massima pari al 2,5 per mille. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima stabilita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013 fissata a 10,60 per mille e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI fissata inizialmente al 2,5 per mille può essere aumentata dello 0,8 per mille portando l'aliquota ad un massimo del 3,30 a condizione che vengano finanziate relativamente alle abitazioni principali ed equiparate detrazioni d'imposta. In tal caso il limite massimo per il Comune diventa pari all'11,40. Nel rispetto della normativa, delle esigenze del bilancio e della tutela del contribuente nell'ottica della semplificazione tributaria è stata prevista l'aliquota del 2,50 per mille per l'abitazione principale. Previsioni di aliquote maggiori al 2,50 previste dalla legge per l'anno 2014 con contemporanea restituzione in detrazioni ai fini di generare un carico fiscale equivalente o inferiore al previgente carico IMU avrebbe significato infatti l'introduzione di un sistema così differenziato a livello di detrazioni da annullare in termini di aggravio burocratico il minimo vantaggio fiscale derivante da questa operazione. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili è stata stabilita l'aliquota dell'1,60 per mille. Una differenziazione è stata prevista per gli immobili abitativi concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta per i quali è stata prevista un'aliquota dell'1 per mille anziché 1,60 e per le categorie catastali C1(Negozi e botteghe), C3(laboratori per arti e mestieri), Cat. D(Opifici e ad altre attività produttive) nel caso di effettivo utilizzo degli stessi per la finalità catastale).

= Il Consigliere Diamanti Marino afferma che in relazione alle aliquote IMU molte seconde case sono date in uso gratuito ai familiari per cui chiede di assimilarle alle abitazioni principali proponendo una modifica alle esenzioni IMU e la relativa modifica del regolamento. Chiede pertanto che venga posto in discussione l'emendamento avente ad oggetto: “Modifica esenzione IMU e relativa modifica al regolamento” indirizzato al Presidente del Consiglio comunale a firma dei Consiglieri Rufa, Campanari, Parente, Iannarilli, Diamanti e Lombardi, che consegna.

Testo dell'emendamento:

“Con la presente si chiede la modifica esenzione IMU e del regolamento IMU, inserendo nello stesso la seguente integrazione:

- In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707 n. 3 legge 147/2013 le unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 A9, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta al coniuge e a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione dovrà essere presentata esplicita dichiarazione, mediante utilizzo di apposito modello che attesti la situazione dichiarata.

= Il Sindaco afferma che è disponibile ad accettare l'emendamento purché si trovi la copertura finanziaria per coprire il mancato introito che comporta tale emendamento che si stima si aggiri intorno a € 300.000,00.

= il Consigliere Parente Assunta afferma che si era iniziato a costruire l'attuale bilancio con la precedente amministrazione e nella consapevolezza delle difficoltà finanziarie per la quadratura si era paventata l'idea espressa dal consigliere Diamanti. Il Consigliere Parente fa presente che se si fanno due conti l'IMU unitamente alla TASI, imposte queste che attengono al patrimonio, costituiranno una vera e propria mazzata nei confronti dei cittadini. Propone dunque di fare uno sforzo per approvare l'emendamento proposto cercando di recuperare il mancato introito diminuendo alcune spese da concordare ed eventualmente anche aumentando l'addizionale IRPEF.

=Il Consigliere Caperna Germano – Presentare un emendamento che comporta un mancato introito molto elevato senza prevedere una copertura e senza stabilire i tagli di spesa da operare in compensazione è del tutto assurdo altroché demagogico. Egli personalmente è contrario a qualsiasi aumento dell'addizionale IRPEF in quanto non si possono vessare i titolari di un reddito da lavoro dipendente per evitare l'aumento a coloro che hanno consistenti proprietà immobiliari come ad esempio seconde case. Ricorda infine che chi ha la seconda casa può benissimo privarsi della proprietà e donarla al familiare che la occupa. Ritiene pertanto l'emendamento proposto del tutto improponibile perché non indica come far fronte al mancato gettito che ne deriva. Coglie l'occasione inoltre per ricordare che se si confrontano tutte le tariffe applicate dal Comune di veroli, comprese quelle di mensa e trasporto scolastico, con quelle applicate nei Comuni limitrofi, ci si rende conto che le nostre tariffe sono di gran lunga inferiori a quelle applicate nei Comuni limitrofi.

= Il Consigliere Campanari Danilo ribadisce che l'emendamento proposto dalle minoranze che ha illustrato il consigliere Diamanti è un emendamento che risolve un problema importante quello delle seconde case non trasferite ai figli solo perché non si hanno i soldi per pagare il notaio e le imposte di trasferimento. Propone quindi di approvarlo e per quanto riguarda la copertura andare ad individuare ed indicare le minori spese nei vari capitoli sino a coprire il mancato gettito e qualora ciò non fosse possibile compensarlo con un aumento dell'addizionale IRPEF in quanto a suo avviso l'addizionale IRPEF colpisce comunque un'entrata certa.

= Il Consigliere Troccoli David afferma che per dare un giudizio di equità occorrerebbe esaminare tutte le tipologie delle seconde case del territorio comunale al fine di verificare quante di esse sono state realizzate a fini speculativi e quante invece sono state realizzate per uso dei familiari. Solo in presenza di uno studio approfondito del genere si potrà decidere con equità.

= Il Consigliere Lombardi Egidio invita tutti i consiglieri a fare uno sforzo per trovare una soluzione a compensazione dell'emendamento proposto. Molte spese possono essere ridotte, cita ad esempio quella riguardante il contributo alla Basket e alle associazioni sportive.

Conclusi gli interventi il Presidente pone a votazione l'emendamento proposto dalle minoranze e sopra integralmente riportato.

Dalla votazione si registra il seguente risultato debitamente proclamato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 6 (Campanari, Parente, Lombardi, Iannarilli, Rufa, Diamanti)

Voti contrari n. 9

Astenuti n. ==

Assenti n. 2 (Simonelli, Fini)

Pertanto, sulla base della votazione sopra riportata e debitamente proclamata l'emendamento viene respinto.

Si procede dunque alla votazione per appello nominale dell'argomento posto in discussione: " Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014".

Dalla votazione si registra il seguente risultato debitamente proclamato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 6 (Campanari, Parente, Lombardi, Iannarilli, Rufa, Diamanti)

Astenuti n. ==

Assenti n. 2 (Simonelli, Fini)

Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

sulla base della votazione, espressa per appello nominale sopra riportata e debitamente proclamata

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni:

I) di approvare per l'anno 2014 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:

- abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9: **0,6%**
- abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9 **ove risiede un disabile al 100% con Legge 104/92 : 0,40%** (Tale condizione deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione ASL da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento)
- immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze: **0,90%**
- aree fabbricabili: **0,76%**
- si applica la detrazione di **€ 200,00** per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie soggette a tassazione (A1, A8 e A9), e per l'abitazione principale e relative pertinenze ove risiede un disabile al 100% con Legge 104/92 solo per le categorie soggette a tassazione (A1, A8 e A9);

- Di stabilire per l'anno 2014 i seguenti valori imponibili in relazione alle varie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale secondo la graduazione di cui alla seguente tabella :

- R5 Euro 9,64 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R5 Euro 11,12 dalla concessione di edificabilità.
- R4 Euro 13,43 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R4 Euro 15,49 dalla concessione di edificabilità.
- R3 Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R3 Euro 13,17 dalla concessione di edificabilità.
- R2 Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale
- R2 Euro 13,17 dalla concessione di edificabilità.
- E1 Euro 2,24 (solo terreni con sup. > 30.000 m²) dall'approvazione del P.R.G.
- E1 Euro 2,58 (solo terreni con sup. > 30.000 m²) dalla concessione di edificabilità

fermo restando la validità di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 349/2000 per gli anni precedenti sulle zone "R" e per gli anni precedenti e successivi per le altre tipologie prese in considerazione dal medesimo atto.

II) di approvare per l'anno 2014 le aliquote TASI (Tributi Servizi Indivisibili), che di seguito si riportano:

- aliquota pari al **2,5 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la TASI non si applica;
- aliquota pari al **1,60 per mille** per immobili diversi dall'abitazione principale;
- aliquota pari al **1,40 per mille** per immobili appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e D nel caso di effettivo utilizzo degli stessi per la finalità catastale;
- aliquota pari al **1 per mille** per immobili ad uso abitativo diversi da quelli di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale (*per usufruire di tale detrazione gli utenti dovranno presentare l'apposito Modello predisposto dall'Ufficio Tributi*).
- aliquota pari al **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

III) Di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art.3 della legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dall'01.01.1997.

IV) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

V) di fissare al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

della Giunta Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014.

I sottoscritti funzionari con la presente esprimono, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ognuno per quanto di loro competenza, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta deliberativa di cui sopra e più specificatamente:

a) Parere circa la regolarità tecnica:

favorevole

sfavorevole


Il Responsabile del Servizio

b) Parere circa la regolarità contabile:

favorevole

sfavorevole


Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Sig. Giuseppe Mignardi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Pasqualitto

Prot. n. 16259

Li 5 AGO. 2014

La presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 5 AGO. 2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

- Reg. pubbl. N. 114

- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, per l'assunzione dell'impegno di spesa, la regolare copertura finanziaria (Art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000)
- E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

dal - 5 AGO. 2014 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Caliciotti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto